

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252);	
DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604);	
LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801);	
GUI e ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti a mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163);	
PASTORE ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854)	1169
PRESIDENTE	1169, 1171, 1173, 1175, 1176 1177, 1178, 1179, 1180
SCARPA	1170, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176 1178, 1179, 1180
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1172, 1173, 1174, 1175, 1176 1174, 1178, 1180
DIAZ LAURA	1172
CREMASCHI	1172, 1173, 1174, 1175, 1176 1177
CACCIATORE	1172, 1173, 1178, 1179
BONOMI	1173, 1177, 1180
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	1173, 1174, 1175, 1176 1178, 1179, 1180
GITTI	1175
ROBERTI	1175, 1176, 1179

	PAG.
DE MARZI FERNANDO	1176
DI MAURO	1177, 1179
AGRIMI	1177
PENAZZATO	1177
DI VITTORIO	1179, 1180
PAVAN	1179, 1180

La seduta comincia alle 9,10.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione della pensione d'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252); dei deputati Di Vittorio ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604); dei deputati Longo ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801); dei deputati Gui e Zaccagnini: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163); dei deputati Pastore ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Estensione della pensione d'invalidità

e vecchiaia ai coltivatori diretti » (252); dei deputati Di Vittorio ed altri: « Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (604); dei deputati Longo ed altri: « Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti » (801); dei deputati Gui e Zaccagnini: « Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria » (1163); dei deputati Pastore ed altri: « Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari » (1854).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nell'ultima seduta dedicata dalla Commissione all'esame di tali proposte di legge, seduta che risale al 5 aprile ultimo scorso, furono approvati gli articoli 1 e 2 del testo concordato predisposto dal Comitato ristretto.

SCARPA. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola per sollevare una questione pregiudiziale, a mio parere indispensabile a questo punto della discussione. Non ci sembra infatti possibile, per il gran lasso di tempo trascorso, riprendere oggi la discussione, così, semplicemente, dal punto in cui fu interrotta. Noi pensiamo si debbano anteporre alcune considerazioni circa l'economia generale di questo dibattito ed il punto presumibile di arrivo cui esso ci conduce.

La discussione si sta protraendo ormai da molto tempo, anche se indipendentemente dalla volontà della nostra Commissione, la quale, invero, ha lavorato intensamente. È bene quindi, a questo punto, ricordare la premessa che tutti noi abbiamo sempre fatto e cioè l'indispensabilità che nel secondo semestre del 1957 iniziassero i versamenti dei contributi previsti dalla tabella annessa all'articolo 12 del testo concordato, sotto il titolo « norme transitorie ». Questo, naturalmente, ai fini di garantire ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni, il percepimento della pensione a partire dal 1° gennaio 1958. Io credo che questo concetto sia presente chiaramente alla memoria di tutti gli onorevoli colleghi: ricordo che, allora, si diceva: bisogna invitare fin da adesso i servizi competenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a prepararsi per l'iscrizione nei ruoli dei futuri contribuenti e ad accelerare il lavoro in modo che, una volta approvato il provvedimento entro il 30 giugno 1957, si possa passare all'immediata riscossione dei 104 contri-

buto minimi per l'anno in corso, onde creare le basi necessarie per l'erogazione della pensione dal 1° gennaio 1958.

Lo stesso rappresentante del Governo in seno alla Commissione ebbe a dichiarare che la pensione ai coltivatori diretti sarebbe stata concessa nel più breve lasso di tempo possibile. Ricordo anche i frequenti solleciti rivolti dall'onorevole Bonomi alla Commissione e la data limite stabilita: quella del 30 giugno 1957. Personalmente, e con me anche gli onorevoli colleghi della mia parte, sono stato sempre del parere che la data 30 giugno 1957 rappresentasse un limite di tempo molto breve, troppo breve per la felice conduzione in porto del provvedimento, perché notevoli sarebbero state le difficoltà che avremmo incontrato nel corso del dibattito, mentre, già nella discussione generale, numerosi si erano manifestati i dissensi su alcuni punti specifici.

Proprio per queste considerazioni, noi abbiamo voluto elaborare, nel mese di aprile scorso, una sorta di piccolo stralcio del testo concordato, desumendo da esso alcune norme quasi alla lettera ed apportando alcune variazioni, onde poter conseguire celermente lo scopo immediato prefisso senza limitare eccessivamente il tempo a disposizione per l'approvazione del provvedimento in esame. Perché a noi pare evidente che un ritardo eccessivo nel varo della legge debba pregiudicare il vantaggio della messa a disposizione di una cospicua somma da parte del Governo, dato che lo scopo della medesima sarebbe per l'appunto quello di garantire l'erogazione della pensione alla data del 1° gennaio 1958. In base, infatti, all'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro, alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, capitolo destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

La proposta, in sintesi, è questa: cominciare a garantire, con un provvedimento stralcio, un assegno temporaneo di vecchiaia di lire 5.000 al mese, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1958, ai coltivatori diretti che si trovano nelle condizioni previste dal testo concordato in esame; detto assegno temporaneo permetterebbe ai due rami del Parlamento di esaminare adeguatamente e senza eccessiva limitazione di tempo il provvedimento e di farlo, poi, pervenire in porto.

Così facendo, infatti, noi potremmo garantire per l'epoca stabilita un assegno men-

sile agli eventi diritto, utilizzando nello stesso tempo i miliardi stanziati dal Governo per l'esercizio finanziario 1957-58. Ma se questa nostra proposta non venisse accolta e si preferisse, invece, continuare la discussione sul testo concordato predisposto dal Comitato ristretto, l'approvazione del provvedimento non potrebbe, inevitabilmente, avvenire prima di qualche mese; a noi sembra, pertanto, che basti riflettere minimamente sugli argomenti che mi sono permesso esporre per capire il pericolo cui si sta andando incontro: quello cioè di non vedere utilizzati i miliardi stanziati dal Governo e si non corrispondere la pensione a partire dal 1° gennaio 1958. Naturalmente, una volta approvato il provvedimento stralcio, noi potremmo subito riprendere la discussione del testo concordato con l'impegno di lavorare nel modo più solerte.

Sento anche il dovere di sottolineare come nei prossimi mesi la Commissione dovrà occuparsi di molte altre proposte di legge di notevole importanza, il cui esame è stato più volte sollecitato dalla presidenza della speciale Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni del lavoro nelle aziende. Cito, ad esempio, le proposte di legge concernenti il lavoro a domicilio, gli appalti, i sub-appalti, i contratti a termine.

È evidente che dobbiamo tenere conto anche di questo. Per tutte le ragioni addotte, ho esposto agli onorevoli colleghi la opportunità di anteporre l'approvazione della proposta di legge stralcio, approvazione che a nostro giudizio potrebbe essere addirittura telegrafica, dato che concerne alcune norme del testo concordato.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Scarpa che in data 5 aprile, dopo una approfondita discussione generale, la Commissione decise di passare all'esame degli articoli del testo concordato predisposto dal Comitato ristretto, ed arrivò ad approvare i primi due articoli. La proposta di legge stralcio, cui l'onorevole Scarpa si riferisce, è stata presentata invece il 9 aprile. Praticamente l'onorevole Scarpa ha chiesto di sospendere la discussione in corso onde iniziarne un'altra. Questo è il punto.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che, nella precedente seduta, avevamo già predisposto il lavoro della Commissione, la quale aveva manifestato il proposito di accelerare i tempi per arrivare il più rapidamente possibile all'approvazione del testo concordato. Personalmente, non ritengo conveniente ini-

ziare, oggi, la discussione di un altro provvedimento che dovrebbe, oltretutto e comunque, seguire il normale itinerario, con tutti gli inconvenienti della procedura, e che, pertanto, non potrebbe divenire operante che fra qualche mese.

SCARPA. Mi rendo perfettamente conto della esattezza delle obiezioni dell'onorevole Presidente; mi sia consentito tuttavia far rilevare la posizione diversa delle proposte di legge di cui stiamo parlando: quelle che stiamo esaminando sono in sede legislativa, l'altra, cui mi sono riferito, è invece in sede referente.

PRESIDENTE. Anche il provvedimento cui ella si è riferito è stato assegnato in sede legislativa alla nostra Commissione, la quale dovrà esaminarlo non appena saranno pervenuti i pareri della IV e della IX Commissione.

SCARPA. Non ne faccio una questione formale, e non insisto sulla questione ma rimanga chiaro quello che ho affermato all'inizio, e cioè che in questo modo corriamo il rischio di essere costretti a discutere ad un certo punto questa leggina per garantire sul serio la pensione alle categorie interessate.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3 del testo concordato predisposto dal comitato ristretto. Ne do lettura:

« L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione e l'applicazione e la riscossione dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia prevista dalla presente legge, sono effettuati con le modalità stabilite dal regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dal regio decreto legge 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

Rimane fermo l'obbligo dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati le dichiarazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto legge 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione ».

Informo gli onorevoli colleghi che sono stati presentati due emendamenti, il primo dei quali, a firma degli onorevoli Zanibelli, Pavan, Calvi e Gitti è il seguente:

Alla penultima riga, dopo la parola: abitualmente, aggiungere le parole: e manualmente addetti alla coltivazione.

Il secondo emendamento, presentato per il Governo dall'onorevole Sottosegretario di

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1957

Stato per il lavoro e la previdenza sociale, è il seguente:

Sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente:

« L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonché la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalità stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni a cura del Servizio per i contributi unificati per l'agricoltura che assume la denominazione di Servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura. Non si applicano tuttavia ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991.

I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che, in base alle norme di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare.

Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura le dichiarazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico.

Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma, debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari.

Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del primo comma, lettera a), del successivo articolo 5.

Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento presentato dal Governo ha solamente un carattere formale. Anzitutto, esso stabilisce con esattezza quali sono le leggi che permettono l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonché la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi da parte del Servizio per i contributi unificati in agricoltura che assume ora la denominazione

di Servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura dando un concetto ben diverso e più completo dei nuovi compiti che spettano al Servizio stesso.

Viene stabilito, inoltre, che non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991 (legge sui territori montani, che prevede alcune esenzioni tributarie).

Proseguendo, l'articolo contempla la conferma di certe modalità già introdotte nella prassi generale relativamente agli elenchi anagrafici, agli obblighi dei concedenti di fondi e dei coltivatori diretti di far pervenire la dichiarazione contenente l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione, e delle persone a loro carico. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia (che per ogni nucleo familiare non possono in alcun caso essere inferiori alle 104) sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi.

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, si tratta quindi di norme che garantiscono e rendono più facile l'applicazione della legge.

DIAZ LAURA. Faccio presente all'onorevole Presidente che, poiché il testo dell'articolo sostitutivo ci è pervenuto all'ultimo momento, occorrerà concederci un breve lasso di tempo per esaminarlo.

CREMASCHI. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Diaz, tanto più che pare che il nuovo testo modifichi anche il sistema dei contributi.

E poi, perché dare una nuova denominazione al servizio per i contributi unificati in agricoltura? Ormai questo nome è entrato nella pratica comune e non vorrei che un cambiamento portasse solamente della confusione nella mente degli agricoltori.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La questione della nuova denominazione del servizio non ha un'importanza preminente. Gli stessi Servizi ci hanno pregato di dare un nuovo nome, più confacente alle più vaste funzioni loro affidate che non si limitano più al controllo dei contributi ma anche alla previdenza sociale.

Tuttavia se questo cambiamento dovesse formare oggetto di controversia da parte della Commissione, il Governo non insiste.

CACCIATORE. Mi associo alla richiesta di accantonare per il momento l'articolo 3, avanzata dagli onorevoli Diaz e Cremaschi, per

dar modo alla Commissione di esaminare più attentamente il testo dell'articolo sostitutivo presentato dal Governo. In particolare debbo esprimere la mia perplessità sulle giornate di lavoro prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, di cui al secondo comma dell'articolo sostitutivo, in relazione all'accertamento delle 104 giornate di cui al penultimo comma.

BONOMI. L'onorevole Cacciatore ricorderà certamente che a suo tempo stabilimmo che nessuna azienda possa pagare meno di 104 contributi, affinché ogni nucleo familiare abbia immediatamente diritto alla pensione.

PRESIDENTE. Dato che sono state avanzate tre domande in questo senso, se non vi sono opposizione potrebbe rimanere stabilito che la discussione dell'articolo 3 viene momentaneamente accantonata per dar modo agli onorevoli colleghi di prendere più attenta visione del nuovo testo presentato dal rappresentante del Governo.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 4 del testo concordato:

« Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai soli fini dell'applicazione sulla base delle giornate di lavoro calcolate a norma dell'articolo 5 il contributo di cui sopra è ridotto a misura unica per uomini donne e ragazzi, determinata in ragione della media ponderale sulla base della ripartizione degli assicurati per età e per sesso. La determinazione della media ponderale è fatta di anno in anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

A tale articolo il rappresentante del Governo ha proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale potranno essere determinati, in base alle medie ponderali, sia i coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro calcolate a norma dell'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in giornate uomo, donna e ragazzo, sia il contributo medio base e il contributo medio integrativo da applicare per le giornate anzidette ».

REPOSSI. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In sostanza si tratta di una posposizione di parole intesa ad ottenere una formulazione che faciliti il

compito degli uffici competenti, agli effetti della riscossione del contributo.

SCARPA. È un po' difficile rendersi conto dell'esatto valore di un emendamento del quale non si ha il testo. Comunque, a me pare che qui si manifesti un concetto nuovo. L'emendamento non dice in sostanza la stessa cosa. Esso, infatti, non solo dà facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di determinare la media ponderale, ma, se ho capito bene, gli dà anche quella di determinare i contributi integrativi.

L'emendamento anticipa così la norma che nel testo concordato è fissata all'articolo 6, il quale appunto stabilisce l'entità del contributo integrativo. L'articolo 4, invece, riguarda solo il contributo base di lire 2 e di lire 1,50 come dalla tabella annessa alla legge 4 aprile 1952. Il voler emendare, pertanto, detto articolo 4, nel senso di stabilire che il contributo medio integrativo di cui non si è finora mai parlato, debba essere definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con suo decreto, mi sembra che comporti proprio una innovazione che cambia addirittura la natura dell'articolo stesso, il quale si riferisce semplicemente al contributo base e stabilisce che deve essere fatta una media fra il contributo uomo, il contributo donna e il contributo ragazzo. Non c'è bisogno, a mio avviso, che il Ministro determini queste medie ponderali.

CREMASCHI. Il problema relativo alla media ponderale su scala nazionale viene a trovarsi in serio contrasto con la media degli accertamenti relativi alla giornata-uomo, agli effetti della capacità lavorativa, già operante nelle singole province. Accettando la modifica proposta al secondo comma dell'articolo 4, noi andremmo a modificare tutto il sistema delle tabelle già vigenti in merito, nelle varie province. Non solo, ma ci troveremmo di fronte ad un nuovo problema: quello di dover ragguagliare anche il contributo integrativo.

CACCIATORE. A me sembra che l'emendamento sostitutivo, proposto dal rappresentante del Governo al secondo comma dell'articolo 4, sia un po' in contrasto con il primo comma dello stesso articolo. Questo afferma che la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, ma, qualora il Ministro, avesse facoltà di modificare con suo decreto tale misura, si potrebbe anche verificare il caso di una misura di contributi inferiore, con tutte le ovvie ripercussioni agli effetti della pensione.

ZACCAGNINI, *Relatore.* La differenza sostanziale fra il testo dell'articolo 4 e il testo

proposto dal Governo sta effettivamente nella introduzione di questa seconda parte relativa ai contributi integrativi.

Per parte mia riterrei che, molto più semplicemente, potrebbe raggiungersi ugualmente lo scopo aggiungendo alle parole: «...il contributo di cui sopra...» le parole: «...nonché il contributo integrativo» come avevo proposto con un emendamento presentato alla Presidenza nella seduta del 5 aprile scorso.

Come è stato detto, il criterio del contributo medio è stato introdotto nella seconda parte dell'articolo 4 ai fini della praticità della riscossione: questo perché la legge stessa stabilisce il numero delle giornate lavorative necessarie per la coltivazione di un determinato podere, senza specificare se esse siano prestate da uomini, donne o ragazzi. Tuttavia, ad un certo punto, si rende necessario risalire da questo dato obiettivo al soggetto, cioè attribuire un certo numero di giornate a uomini, un altro numero di giornate a donne e il resto a ragazzi, perché si tratta di differenze non conciliabili.

Come si è risolto questo problema? In maniera sia pure incompleta col contributo medio. Sappiamo quante sono le giornate globalmente necessarie: facciamo una media di quella che è la reale consistenza in uomini, donne e ragazzi, del nucleo familiare, e procediamo all'attribuzione concreta sulla base di questa media ponderale. Evidentemente sul piano pratico questo è l'unico modo di superare questo divario fra le parti: fra la teoria e quella che è la realtà delle singole situazioni familiari. Però, è chiaro, tutto ciò è valido solamente se prevediamo i due contributi, quello base e quello integrativo.

La preoccupazione del collega onorevole Scarpa non ha motivo di essere perché si tratta di un problema di calcolo aritmetico e attraverso la media riusciremo ad avere un equilibrio generale.

Tutto questo non investe il problema dell'articolo 6 dove la Commissione potrà anche fissare in modo diverso dal testo presentato la misura dei contributi integrativi: tuttavia mi pare che su questa base si possa trattare, tanto è vero che avevo già previsto la questione: se vogliamo fare la media evidentemente dobbiamo considerare due contributi: quello base e quello integrativo.

SCARPA. La mia interruzione riguardava più che altro l'emendamento del governo che vorrebbe introdurre la media anche per i contributi integrativi. Ora di questi contributi integrativi non ne abbiamo mai parlato prima dell'articolo 6, e mi pare giusto che si debba

parlare di media degli stessi nello stesso articolo.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Secondo me, si tratta di una questione puramente formale e la disposizione si può inserire in qualsiasi articolo. L'essenziale è di stabilire la facoltà per il Ministero di effettuare queste medie e di stabilire che si procede sulla base dei contributi base e dei contributi integrativi.

CREMASCHI. Ammesso anche che i contributi base e quelli integrativi possano essere ragguagliati, dovremmo, allora, modificare anche le disposizioni relative alle pensioni della Previdenza sociale secondo le quali il contributo delle donne viene moltiplicato rispettivamente per 33, 26 e 20, mentre quello degli uomini viene moltiplicato per 45, 33 e 20. Altrimenti a contributi ragguagliati corrisponderebbero pensioni diverse.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero chiarire che la prima parte dell'articolo 4 (testo concordato) è tale perché agli effetti di questa legge noi consideriamo i coloni e coltivatori diretti come dei braccianti eccezionali con l'applicazione ad essi del contributo base previsto dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Ora, siccome agli effetti della legge suddetta il contributo integrativo è legato al contributo base, nel secondo comma dell'articolo 4 abbiamo ovviato alla dimenticanza inserendo anche i contributi integrativi.

Ci si meraviglia del decreto del Ministro del lavoro: a tal proposito mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi che la media ponderale è prevista anche dal testo concordato presentato dal comitato ristretto e che il Governo, con il suo emendamento, vuole estenderla anche ai contributi integrativi per motivi, come già detto, di logicità e chiarezza.

E non è neanche esatto accostare l'articolo 4 all'articolo 6, in quanto il primo mira a calcolare l'addebito da farsi, mentre il secondo prevede la copertura dell'onere della spesa. Tuttavia, se la Commissione vorrà abbinare i due articoli non mi opporrò benché trovi la cosa illogica.

ZACCAGNINI, *Relatore*. A proposito delle difficoltà prospettate dall'onorevole Cremaschi, mi richiamo all'emendamento da me proposto all'articolo 2, dove si parla di attribuire a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate. Per evitare l'insorgere di equivoci proposti, e la Commissione accettò, di sostituire la parola *lavorative* con la parola *uomo*. Ciò significa che noi prendiamo come metro tante giornate-uomo e ad esse commisureremo le contribuzioni facendo un rapporto

con le unità-donna e le unità-ragazzo in base al rapporto fra le forze lavorative esistenti nella categoria suddivise in uomini, donne e ragazzi. Faremo una media che ci consenta l'equilibrio di una gestione generale in base alla effettiva composizione di ciascuna famiglia.

CREMASCHI. Secondo quanto è stato detto, si dovrebbero cumulare le giornate lavorative suddividendole, poi, fra i componenti della famiglia. Io, però, non vedo come con tale sistema si possa ottenere l'accredito personale di ciascun componente il nucleo familiare agli effetti del calcolo della pensione.

GITTI. Mi pare che la discussione si stia un po' sviando, giacché con l'emendamento del Governo non si intende attribuire al Ministro la facoltà di stabilire l'entità dei contributi.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La media ponderale è questa: oggi c'è un 48 per cento di uomini, un 37 per cento di donne ed il resto di ragazzi. Dal contributo-uomo si ottiene quindi la media ponderale. Se l'anno prossimo cambieranno le proporzioni, nel senso che ci sarà una percentuale minore di uomini e una maggiore di donne, la media ponderale sarà un'altra.

Si tratta, come si vede, di una cosa meccanica. Nessuno può ammettere che il Ministro possa variare, con suo decreto, l'entità dei contributi, ma egli potrà invece determinare, in base alle medie ponderali, i coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro.

SCARPA. Debbo confessare che le nostre perplessità permangono in notevole misura. Dire che il Ministro, con suo decreto, può determinare sia i coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro, sia il contributo medio base ed il contributo medio integrativo da applicare per le giornate anzidette è, come dire, che egli ha facoltà di ridurre ad una unica misura tanto il contributo base che quello integrativo.

Oltre tutto, se noi accettassimo la formulazione proposta, prima ancora di stabilire il *quantum* del contributo integrativo, noi porremmo un freno alla media ponderale.

ROBERTI. Pur mantenendo tutte le riserve in merito alla questione di sostanza che verrà affrontata e discussa in sede di discussione dell'articolo 6, ritengo che il testo del comma sostitutivo proposto dal Governo, non impegni alcuna decisione in merito all'essenza del contributo integrativo. Esso si ispira, piuttosto, ad un principio di opportunità e di sistematica legislativa, anzi, direi quasi, di estetica legi-

slativa; per me, detto comma sostitutivo non costituisce un fondamento di preoccupazione effettiva per un'eventuale pregiudizio o preclusione nella decisione del problema fondamentale.

Sono, pertanto, del parere che non dovremmo opporci all'approvazione del principio dell'articolo 4.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Mi associo a quanto è stato detto dall'onorevole Roberti. Nel testo del comma sostitutivo proposto dal Governo non vi è alcuna possibilità di equivoco. Si tratta di una questione puramente tecnica. La sua approvazione non pregiudica affatto la più ampia libertà di discussione in materia di contributi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il testo sostitutivo del secondo comma, proposto dal rappresentante del Governo allo stesso articolo 4, ed al quale il relatore si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

L'articolo 4, con l'emendamento introdotto dal Governo, risulta così formulato:

« Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale potranno essere determinati, in base alle medie ponderali, sia i coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro calcolate a norma dell'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in giornale di uomo, donna e ragazzo, sia il contributo medio base e il contributo medio integrativo da applicare per le giornate anzidette ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Riprendiamo, ora, l'esame dell'articolo 3 che avevamo accantonato.

Il rappresentante del Governo ha proposto di sostituire il testo formulato dal Comitato ristretto con il seguente:

« L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonché la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalità stabilite dal

regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni a cura del Servizio per i contributi unificati in agricoltura che assume la denominazione di Servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura. Non si applicano tuttavia ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991.

I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che, in base alle norme di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 risultano prestate dagli appartenenti al nucleo familiare.

Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per la previdenza e l'assistenza per l'agricoltura le dichiarazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico.

Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma, debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari.

Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del primo comma, lettera a), del successivo articolo 5.

Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi ».

CREMASCHI. Non capisco la ragione per cui il Servizio per i contributi unificati in agricoltura debba assumere una nuova denominazione.

DE MARZI. Vorrei far osservare all'onorevole Cremaschi che si tratta di un Servizio che ha assunto ormai un aspetto di assistenza e previdenza per tutti i settori dell'agricoltura, per cui il cambiamento della sua denominazione è giustificato dalla entità e qualità delle funzioni ad esso attribuite rispetto a quelle originarie.

SCARPA. Un'obiezione all'ultima frase del capoverso. Noi tutti conosciamo la legge per la montagna e le finalità che essa si prefigge: e debbo, a questo proposito, rilevare che esiste un emendamento proprio all'articolo

successivo che chiede sgravi o esenzioni a favore dei coltivatori diretti delle zone depresse di montagna. Qui si coinvolge una questione, che alcuni colleghi chiedono di regolamentare più avanti, e sulla quale facciamo una valutazione che ritengo esattamente opposta a quella che ha mosso il Governo ad inserire quel periodo nel primo capoverso e che è preclusivo di successivi emendamenti.

A questo punto, tuttavia, dobbiamo far rilevare che il nostro pensiero è orientato verso la tesi di non vincolarci così rigidamente fin da oggi contro la legge n. 991, in vista della possibilità che la Commissione, successivamente, voglia prevedere qualche beneficio a favore dei coltivatori diretti di montagna, i quali, indubbiamente, si trovano in situazione peggiore di quelli di pianura.

PRESIDENTE. L'articolo 3 sostitutivo, presentato dal Governo, verrà posto in votazione per divisione. Do lettura della prima parte del primo capoverso:

« L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonché la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalità stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni ».

(È approvato).

Passiamo al periodo successivo:

« A cura del Servizio per i contributi unificati in agricoltura che assume la denominazione di Servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura ».

ROBERTI. Trovo giusto il cambiamento della denominazione del vecchio servizio per i contributi unificati in agricoltura, tuttavia, ho una certa preoccupazione che questo possa essere un inizio di invadenza da parte del Ministero del lavoro di quello che è il campo della previdenza sociale e degli istituti ed enti destinati istituzionalmente a questo compito.

ZACCAGNINI, Relatore. Vorrei pregare l'onorevole collega di non aver preoccupazioni, in quanto il semplice mutamento del nome di un Servizio non può sopprimere quella che è la realtà della situazione nel campo al quale accenna e nel quale gli enti cui accenna hanno personalità giuridica che non è facilmente sopprimibile. Il mutamento del nome del Servizio in altro più rispondente ai nuovi compiti è stato inserito nella presente legge per evitare di doverlo in seguito proporre con una legge a parte.

DI MAURO. Desidererei conoscere dall'onorevole rappresentante del Governo il perché di questo mutamento.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Servizio, inizialmente sorto per assolvere un compito ben determinato, ha visto ampliarsi col tempo le sue attribuzioni, con gli assegni familiari, disoccupazione, cassa malattia, ecc. Effettivamente esso è diventato un servizio ausiliario non soltanto per la riscossione dei contributi, ma di tutti gli uffici della previdenza sociale.

Gli stessi dirigenti del servizio hanno pregato il Ministro di adeguare la denominazione del Servizio stesso ai nuovi sviluppi e ai nuovi compiti assegnati al servizio specialmente nel campo della previdenza sociale, ed il Governo ha ritenuto di aderire a questo desiderio, che ritiene legittimo, di avere una denominazione più consona alle reali attribuzioni del Servizio.

Qualora, però, la Commissione dovesse trovare delle difficoltà per l'approvazione, il Governo non insisterebbe, rimettendosi alle decisioni della Commissione stessa.

Quanto al dubbio avanzato dall'onorevole Roberti, debbo ricordare che si tratta di un istituto parastatale che mantiene questa sua fisionomia e tutta la sua regolamentazione; ritengo quindi che il dubbio stesso non abbia motivo d'essere.

DI MAURO. Mi permetto far presente che questo è un istituto per la riscossione dei contributi e tale deve rimanere, e non essere trasformato in istituto di previdenza ed assistenza.

D'altra parte, se il Governo ritiene di dover modificare la denominazione dell'ente, non credo opportuno che ciò venga fatto con la presente legge. Siamo d'accordo di dar mandato al Governo di presentare una leggina che modifichi la denominazione.

AGRIMI. Dichiaro di essere favorevole alla modifica della denominazione, perché in definitiva si tratta di sostituire ad un titolo ostico ed incomprensibile uno più chiaro e più rispondente agli effettivi compiti del Servizio.

D'accordo su quanto ha affermato qualche collega: il Servizio rimarrà quello dei contributi: ma se mi è permesso avanzare un suggerimento direi di chiamarlo « Servizio dei contributi di assistenza e di previdenza sociale per l'agricoltura » o qualcosa di simile.

BONOMI. Vorrei far presente come un'altra ragione del cambiamento risiede nel fatto che la denominazione attuale spiace ai dipen-

denti del Servizio per i contributi unificati in agricoltura, dato che, per questo motivo, sotto un certo aspetto essi sono molto mal visti. Inoltre, e questa è la maggiore giustificazione, tale Servizio ha veramente subito, nella sostanza, una notevole evoluzione: basta pensare a quello che esso fa per i sussidi di disoccupazione, per le mutue, per gli accertamenti e la compilazione dei ruoli, per gli accreditamenti e così via, per rendersi conto che, in realtà, è un vero e proprio Servizio di previdenza e di assistenza sociale per l'agricoltura e ritengo, pertanto, che sia nostro dovere riconoscere formalmente questo miglioramento delle funzioni organarie.

CREMASCHI. Ciò che tuttavia sorprende, è il fatto che ogni qualvolta si cerca di operare per l'apporto di qualche contributo nel settore dei lavoratori agricoli, immediatamente si rivoluziona e si capovolge tutto un istituto.

PRESIDENTE. Non è così, onorevole Cremaschi. Queste sono delle esagerazioni.

CREMASCHI. Secondo me si tratta di un Servizio preposto alla raccolta dei contributi, quindi, non deve mutare aspetto.

PENAZZATO. Si tratta di un Servizio integrativo creato per agevolare la funzione di previdenza demandata all'ente preposto ad assolvere tale compito.

DI MAURO. Noi siamo contrari a questa denominazione, perché essa ci sembra costituire un primo tentativo inteso a staccare il Servizio dall'Istituto della previdenza sociale onde farne uno autonomo. Non v'è alcun dubbio che oggi questo Servizio assolva ad una sola funzione: la riscossione dei contributi. Il compito dei pagamenti, dell'assistenza, della previdenza spettano all'Istituto di previdenza sociale. Anche per la indennità di disoccupazione provvede l'I.N.P.S.

Pertanto, fermo rimanendo il principio della vera essenza del Servizio di cui trattasi, a noi sembra che si potrebbe accogliere piuttosto l'emendamento proposto dall'onorevole Agrimi, concernente una nuova denominazione più rispondente, certamente, alla funzione effettiva del Servizio stesso.

AGRIMI. Il mio voleva semplicemente essere un suggerimento, non ho proposto un vero emendamento.

DI MAURO. Onorevole Presidente, proponiamo noi l'emendamento facendo nostra la formulazione suggerita dall'onorevole Agrimi.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Mauro propone di sostituire alle parole: « Servizio per i contributi agricoli unificati », le altre: « Ser-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1957

vizio dei contributi di assistenza e di previdenza sociale per l'agricoltura ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte del primo periodo dell'emendamento del Governo.

(È approvato).

L'onorevole Scarpa, a sua volta, ha espresso il proprio pensiero, contrario nella sostanza all'ultimo periodo dello stesso primo comma, ed ha proposto di collocare, se mai, detto periodo in un altro punto da stabilire.

Esso dice esattamente:

« Non si applicano tuttavia ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991 ».

Tale articolo 8 è così formulato:

« Ai territori montani sono estese in ogni tempo e con le stesse modalità le agevolazioni fiscali in materia di imposta sui redditi agrari previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonché la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare ».

L'onorevole Cacciatore ha, invece, proposto di sostituire l'ultimo periodo del primo comma con il seguente:

« Si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991 ».

ZACCAGNINI, *Relatore*. La concessione di maggiori o minori agevolazioni è un problema che rimarrebbe impregiudicato, anche se dovessimo approvare l'ultimo periodo del comma in esame.

SCARPA. Siccome l'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991 non può in alcun caso riferirsi ai contributi che sono stati e vengono istituiti successivamente, mi pare superflua la preoccupazione del Governo che le disposizioni contenute nella predetta legge possano essere applicate anche ai contributi di cui stiamo trattando.

Noi pensiamo che si debba prevedere, al momento opportuno, uno sgravio di contribuzione per i coltivatori diretti delle zone montane e, quindi, dato che la preoccupazione del Governo è inesistente, riteniamo che l'ultimo periodo del primo comma non abbia

motivo di essere. Pregherei, pertanto, vivamente l'onorevole Sottosegretario di Stato di rinunciare ad esso.

Qualora egli insistesse, sarei costretto a presentare un emendamento soppressivo.

CACCIATORE. Io invece ritengo che noi dobbiamo esplicitamente affermare, per motivi di equità e di giustizia, che le disposizioni dell'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991, debbono applicarsi ai contributi previdenziali.

RFPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non sono d'accordo su alcuni punti. Non è esatto dire che una legge non sia operante su una legge successiva quando disciplina la stessa materia, perché quella legge è sempre operante a meno che l'altra non lo stabilisca in modo esplicito anche per determinati punti.

Nel caso nostro bisogna far ricorso ad una estrema chiarezza. Noi stiamo legiferando per dare una pensione ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Il Parlamento nella sua sovranità può anche darla gratuitamente, purché dimostri l'esistenza dei fondi necessari. Ad ogni modo, a mio avviso, nel caso presente occorre una norma esplicita che non dia luogo a confusione nella pratica applicazione della legge; e questa è una forma previdenziale per la quale il contributo va pagato. La Commissione può stabilire di concedere determinate riduzioni a favore di alcune categorie, ma è assolutamente necessario che tutto ciò sia indicato con estrema esattezza nella legge, altrimenti essa non sarà operante.

Il Governo, pertanto, insiste perché sia mantenuta la dizione proposta nell'emendamento.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Come relatore sono favorevole a mantenere il testo proposto dal Governo, tanto più che una approvazione oggi non precluderebbe la possibilità di riesaminare il problema per i coltivatori diretti, che, invece, sarebbe precluso dall'emendamento Cacciatore.

PRESIDENTE. Per ordine di votazione, sarà posto anzitutto in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Scarpa e, nel caso in cui esso sia respinto, l'emendamento Cacciatore.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Scarpa.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore.

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1957

Pongo in votazione il secondo periodo del primo comma dell'emendamento del Governo:

« Non si applicano, tuttavia, ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991 ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

« I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che, in base alle norme di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare ».

CACCIATORE. Devo esprimere le mie perplessità sul termine « prestate » relativo alle giornate alle quali vengono applicati i contributi e chiedo chiarimenti all'onorevole rappresentante del Governo sui motivi che lo hanno indotto ad usare questo termine.

DI MAURO. Come affermazione di principio debbo dire che noi accettiamo — come abbiamo detto d'altronde in sede di discussione generale — questa forma di contribuzione perché, oggi come oggi, non credo sia possibile cambiarla. Però, dobbiamo far presente che adottando questa forma di contributo l'agricoltura meridionale viene ad essere notevolmente danneggiata, così come, del resto, lo è già stata in passato, e ci riserviamo di proporre in futuro i provvedimenti atti a modificare tale situazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Ritengo che il testo, così come presentato dal Governo, risponde alle esigenze della situazione. Il comma in esame è la conseguenza di quello precedente già approvato e ne traduce in termini obiettivi le disposizioni in armonia a quanto stabilito dall'articolo 5. Il termine « prestate » non ha quindi significato di controllo effettuato con l'orologio alla mano. Le giornate « prestate » sono quelle calcolate in base all'articolo 5 perché quelle effettive di lavoro svolto non le conosce nessuno, neppure il capo famiglia.

ROBERTI. Credo che la preoccupazione dell'onorevole Cacciatore non abbia ragion di essere in quanto credo che nella legge stessa sul lavoro e la previdenza sociale, quando si parla di « lavoro prestato » si intende nel modo in cui la legge definisce la prestazione di lavoro. Tanto più che tutte le leggi sulla previdenza sociale, quando vogliono riferirsi ad un effettivo e reale computo, usano il termine « effettivamente prestato ». Quindi « lavoro prestato » è fatto con presunzione di legge agli effetti delle indennità e dei contributi

senza riferimento a quello « effettivamente » prestato.

DI VITTORIO. L'equivoco cui si può prestare questa dizione deriva dal fatto che si potrebbe pensare che il lavoro « risulti prestato » in seguito ad un controllo, mentre l'articolo 5, al quale si riferiscono le giornate di lavoro, effettua un calcolo presumibile secondo i tipi di colture, ecc.

Dato che siamo in tema di chiarezza, io sarei del parere di aggiungere alle giornate di lavoro « prestate », la precisazione: « ... secondo l'articolo 5 ».

ZACCAGNINI, *Relatore*. D'accordo. Si potrebbe effettuare uno spostamento « ... i contributi vengono applicati sulle giornate che risultino prestate, in base alle norme del successivo articolo 5, dagli appartenenti al nucleo familiare ».

SCARPA. Sono favorevole alla proposta Di Vittorio. Vorrei, però, far notare che nella nostra opera di legislatori, più volte, per difendere una formulazione che il Governo ha presentato, ci siamo trovati nelle condizioni di domandarci se abbiamo rispetto della lingua italiana e se la nostra opera legislativa sia veramente corretta e chiara. Penso che ci si dovrebbe esprimere almeno come si esprime la legge del 1949, la quale in merito alle tabelle dice « fabbisogno presuntivo delle giornate occorrenti per la coltivazione di un fondo ». Se il legislatore ha sentito il dovere di dire « fabbisogno presuntivo » perché dobbiamo ora adottare un'altra dizione che non è pertinente?

PRESIDENTE. Sono favorevole alla proposta Di Vittorio accolta dal relatore. Il secondo comma dell'articolo 3 risulterebbe pertanto il seguente:

« I contributi di cui al presente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare in base alle norme di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo al terzo comma del testo sostitutivo, il quale è pressoché identico al secondo comma del testo proposto dal Comitato ristretto.

Alla penultima riga, dopo la parola « abitualmente », l'onorevole Pavan propone di aggiungere le parole « e manualmente ».

PAVAN. Lo scopo dell'emendamento da me proposto è quello di offrire una maggiore chia-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1957

rezza di interpretazione stabilendo, infatti, che ci si riferisce esclusivamente a coloro che prestano lavoro nell'ambito del nucleo familiare.

BONOMI. Ma nella parola « coltivazione », è già compreso il concetto del lavoro manuale. Conduzione di fondi significa, invero, coltivazione con la propria mano d'opera. Riterrei, quindi, superfluo l'emendamento.

SCARPA. Nel testo predisposto dal Comitato ristretto si parlava solo di coltivatori diretti. Nel testo sostitutivo proposto dal Governo si parla anche di concedenti di fondi a mezzadria e colonia. Quale è la ragione di questa, diciamo così, estensione?

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È chiarito dal comma successivo del testo sostitutivo proposto dal Governo.

DI VITTORIO. Ritengo, anch'io, superfluo l'emendamento Pavan. Infatti la dizione: « con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico », mi sembra sia abbastanza chiaro.

PAVAN. Ma la parola coltivazione implica tante cose.

ZACCAGNINI, *Relatore*. A me pare che la questione non sia importante. Anche io ritengo superfluo l'emendamento Pavan. L'importante, piuttosto, è che non si verifichino delle frodi nella distribuzione delle giornate lavorative.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Pavan, ella mantiene l'emendamento?

PAVAN. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3, nel testo sostitutivo proposto dal Governo, e ne do lettura:

« Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricol-

tura le dichiarazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico ».

(È approvato).

Passiamo al quarto comma.

SCARPA. Noi ci troviamo senza dubbio di fronte ad una innovazione: l'estensione ai mezzadri e coloni parziari dell'obbligo di sottoscrivere le dichiarazioni di cui al precedente comma. Tale estensione che a prima vista sembra sufficiente potrebbe, però, dare anche adito a qualche cosa di illegale. Il concedente che deve compilare la dichiarazione per il mezzadro, può benissimo commettere qualche irregolarità ai danni di quest'ultimo: vi possono essere, infatti, delle condizioni di soggezione del mezzadri rispetto al concedente che possono, per l'appunto, favorire delle illegalità.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Più di così non si può fare e credo che anche l'onorevole Scarpa se ne renda conto.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 3 nel testo sostitutivo proposto dal Governo, e ne do lettura:

« Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari ».

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domattina.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI